

**IN BREVE n. 004-2017**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

### **AGENZIA ENTRATE - CU 2017**

Approvata la Certificazione Unica "CU 2017", relativa all'anno 2016, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

Per il periodo d'imposta 2016, va trasmesso dai sostituti d'imposta:

- in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo;
- al percipiente entro il 31 marzo.

### **IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Provvedimento (documento 017)**

**Modello Cu sintetico (documento 017a)**  
**Modello Cu Ordinario (documento 017b)**  
**Modello Cu Istruzioni (documento 017c)**  
**Modello Cu Specifiche tecniche  
trasmissione (documento 017d)**

### **INVIO TELEMATICO DELLA COMUNICAZIONE DEL DECESSO**

da PensioniOggi del 20 gennaio 2017

In occasione della morte del titolare della pensione occorre ricordare peraltro che, l'art. 1, co. 303 e-304 della legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), ha introdotto alcune importanti novità in materia.

**303.** All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «A decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalita' procedurali gia' utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

**304.** Le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la societa' Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'INPS qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilita' esistente sul conto corrente. L'istituto bancario o la societa' Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Nei casi di cui ai periodi precedenti i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilita' sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o

autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'INPS. L'istituto bancario o la società Poste Italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.

A partire dal 1° gennaio 2015 il medico che accerta il decesso ha l'obbligo, entro 48 ore dall'evento, di trasmettere all'Inps per via telematica on line il certificato di accertamento della avvenuta morte. Il versamento da parte dell'Inps delle prestazioni in denaro per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente bancario o presso un istituto postale è effettuato con riserva. La banca e la Società Poste Italiane Spa sono tenute alla loro restituzione all'Inps se corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. Tale obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente, né l'istituto bancario o la Società Poste possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Detto obbligo di restituzione all'Inps è esteso anche a coloro che hanno riscosso le somme direttamente in contanti per delega o di cui hanno potuto disporre sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno autorizzato o svolto un'operazione di pagamento a carico del conto disponente. Nel caso in cui l'istituto bancario o la Società Poste Italiane Spa rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo, devono comunicare all'Inps le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto.

### **2017 - «TASSA» SULLA VEDOVANZA PER LE PENSIONI INPS** (mpe)

Anche quest'anno limiti invariati per il calcolo della reversibilità, data l'inflazione pari a zero e termini del minimo Inps invariati.

<b>INPS - PENSIONE CONIUGE SUPERSTITE RIDUZIONE SECONDO REDDITO</b>				
<b>reddito del coniuge superstite</b>		<b>riduzione per importi, non per fasce di importo</b>		<b>pensione indiretta o di reversibilità che spetta al coniuge superstite agganciata al reddito</b>
<b>anno 2016</b>	<b>anno 2017 importo provvisorio</b>			
<b>fino a € 19.573,71</b>	<b>fino a € 19.573,71</b>	<b>3 volte il minimo Inps</b>	<b>nessuna</b>	<b>60 %</b>
<b>da € 19.573,72 a € 26.098,28</b>	<b>da € 19.573,72 a € 26.098,28</b>	<b>da 3 a 4 volte volte il minimo Inps</b>	<b>25 %</b>	<b>45 %</b>
<b>da € 26.098,29 a € 32.622,85</b>	<b>da € 26.098,29 a € 32.622,85</b>	<b>da 4 a 5 volte volte il minimo Inps</b>	<b>40 %</b>	<b>36 %</b>
<b>oltre a € 32.622,85</b>	<b>oltre a € 32.622,85</b>	<b>oltre 5 volte il minimo Inps</b>	<b>50 %</b>	<b>30 %</b>
In presenza di redditi di poco superiori al limite previsto per ciascuna fascia di reddito, è prevista una norma di salvaguardia secondo la quale il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.				
<b>2017 - minimo Inps provvisorio: 501,89</b> - da calcolarsi in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.				

Il limite di reddito che il coniuge non deve superare per ottenere l'intero importo della prestazione è, dunque, ancora di poco superiore a 19.500 euro (precisamente € 19.573,71 salvo conguagli a fine anno).

I limiti di cumulabilità trovano applicazione nei casi di pensione spettante al solo coniuge, ai genitori ovvero a fratelli e sorelle (circostanze queste ultime due abbastanza remote); non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli, minori, studenti o inabili ancorché in concorso con il coniuge.

Ricordiamo che i tagli non operano per le pensioni ENPAM, prima Cassa previdenziale che introdusse le reversibilità anche da donna a uomo, perché originariamente era riconosciuta solo alla vedova in caso di decesso dell'uomo e non viceversa.

I tagli introdotti dalla legge di riforma Dini hanno dimenticato che la reversibilità non è una regalia, bensì un diritto acquisito coi versamenti contributivi per l'IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) strettamente correlati, tanto è vero che quando si innalzò l'aliquota per il calcolo della pensione al coniuge superstite dal 50 al 60% si innalzarono anche i versamenti correlati.

Redditi del coniuge superstiti presi in considerazione per il calcolo della reversibilità: redditi da lavoro, redditi di pensione personali (escluse reversibilità), redditi da fabbricati (secondo case), altri redditi personali assoggettabili Irpef.

Sono esclusi: casa di proprietà abitata dal coniuge superstite, trattamenti di fine rapporto e anticipazioni, pensione/i di reversibilità, redditi di capitale: Bot, Cct, interessi bancari, quote di investimenti, ecc.

Il Ministero del Lavoro, con lettera n.7/61633/L.335-95 dell'8 settembre 1995, ha fornito i seguenti chiarimenti:

ai fini della cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, in analogia con quanto disposto per l'integrazione al trattamento minimo dal comma 1-bis dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n.638, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, debbono essere valutati i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché, ovviamente, dell'importo della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione.

Da tenere presente che sia all'atto della domanda di pensione che negli anni successivi il coniuge deve presentare una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nello stesso anno, al fine di determinare l'esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.

**CONGEDO A ORE e INCOMPATIBILITA'** da CD Lavoratrice Madre Medico, edizione ENPAM - Collana Multimediale a cura di Marco Perelli Ercolini

Chi gode del congedo parentale a ore non sempre può fruire nella stessa giornata di altri permessi di maternità neanche se riferiti ad altri figli. Deroche possono essere previste con la contrattazione collettiva.

Cumulabili invece i permessi per l'assistenza ai disabili (legge 104/92).

## CONGEDO PARENTALE A ORE - COMPATIBILITA' e INCOMPATIBILITA'

da messaggio INPS 6704/2015

	<b>Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U)</b>
Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.)	non compatibile
Parentale ad ore per altro figlio (art.32 T.U.)	non compatibile
Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.)	non compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria per l'assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104)	compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104)	compatibile

In particolare, l'utilizzo a ore del congedo parentale **non è cumulabile** nella stessa giornata:

- coi permessi orari fruiti per il figlio portatore di handicap grave in sostituzione del prolungamento del congedo parentale (anche per bambini diversi)
- col congedo parentale ad ore richiesto per altro figlio
- coi riposi giornalieri (permessi per l'allattamento) anche se per altri figli

**è invece cumulabile:**

- coi permessi giornalieri per assistere il familiare disabile
- coi permessi fruiti dallo stesso lavoratore portatore di handicap grave.

## DALLA CASSAZIONE

### **Colpa medica**

*...“Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata”...*

**Corte di Cassazione sez. IV penale - sentenza n. 50138 del 2.01.2016 pubblicata il 28.11.2016**

### **Cartella clinica incompleta**

*...“Il medico ha l'obbligo di controllare la completezza e l'esattezza del contenuto della cartella, la cui violazione configura difetto di diligenza ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 c.c. ed inesatto adempimento della corrispondente prestazione medica”...*

*...“La difettosa tenuta della Cartella Clinica naturalmente non vale ad escludere la sussistenza del nesso etiologico tra la colposa condotta dei medici in relazione alla patologia accertata e la morte, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocarla, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento iscrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell'onere della prova ed al*

*rilievo che assume a tal fine la «vicinanza alla prova», e cioè alla effettiva possibilità per l'una o l'altra parte di offrirla"...*

**Corte di Cassazione sez. III civile - sentenza n. 22639 del 13.10.2016 pubbl. l' 8.11.2016**

### **I permessi ex 104 non sono ferie**

L'uso improprio del permesso si configura come delitto di truffa anziché solo quello di danno patrimoniale.

I permessi della legge 104 non possono e non debbono essere considerati come giorni di ferie, ma solo come una agevolazione che il legislatore ha concesso a chi si è fatto carico di un gravoso compito di assistenza. Pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, non può tuttavia utilizzare quei giorni come se fossero giorni di ferie senza, quindi, prestare alcuna assistenza alla persona handicappata.

**Corte di Cassazione sez. II penale - sentenza n. 54712 del 1.12.2016 pubbl. il 10.01.2017**



### **SISTEMA TESSERA SANITARIA: OBBLIGO DI INVIO DEI DATI FISCALI PER L'ANNO 2016 ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2017**

da SNAMI Regione Emilia Romagna

I medici e gli odontoiatri già iscritti agli Albi hanno affrontato questo oneroso adempimento già nel gennaio dello scorso anno, mentre gli iscritti nel corso del 2016 si trovano ora, se non l'hanno già fatto in precedenza, nella necessità di registrarsi sul portale, ottenere le credenziali e quindi trasmettere i dati. Si ricorda che il regime sanzionatorio per la mancata o l'errata trasmissione dei dati è molto stringente.

L'art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. 175/2014 e s.m.i. prevede, infatti, che "in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000".

### **TOTALIZZAZIONE o CUMULO? QUALE SCELTA È MIGLIORE** da Sole 24 ore - risposta 320 a cura di Pietro Gremigni

**D** - Ho effettuato 36.5 anni di lavoro dipendente e 5.5 anni in gestione separata. Ho letto che anziché la totalizzazione, che mi penalizzerebbe molto, adesso posso fare il cumulo gratuito: è corretto? Cosa mi cambia in termini di importo della pensione?

**R** - Con il cumulo gratuito ogni gestione previdenziale interessata determina il pro quota di pensione a proprio carico secondo le regole di calcolo previsto da ciascuna di esse. Pertanto, le

gestioni per le quali i contributi sono stati accreditati in un periodo caratterizzato dal calcolo retributivo, il pro rata a carico di quella gestione sarà in tutto o in parte retributivo.

Ciò dovrebbe costituire l'aspetto più favorevole rispetto alla totalizzazione.

Il consiglio è però fare delle verifiche concrete perché per i casi di importi abbastanza elevati di retribuzione, soprattutto degli ultimi anni, il sistema contributivo non è del tutto sfavorevole e inoltre bisogna tenere conto del fatto che con la totalizzazione i requisiti si maturano prima rispetto al cumulo, anche se poi la decorrenza della pensione, con la totalizzazione, è posticipata o di 18 oppure di 21 mesi.

### **LAUREA: RISCATTO DEPURATO DAI PERIODI DI LAVORO** da Sole 24 ore - risposta 321 a cura di Aldo Ciccarella

**D** - Sono un dirigente medico territoriale di una Asl e ho compiuto 63 anni il 5 gennaio. Ho complessivamente ben 40 anni, 2 mesi e 15 giorni di contributi, che comprendono riscatto di 6 anni di laurea e precedente attività lavorativa pre-laurea di 2 anni e 15 giorni.

Mi sono iscritto all'ordine dei medici il 31 dicembre 1982.

Negli anni '83 e '84 non ho avuto alcun rapporto di lavoro dipendente e quindi ho versato all'Enpam la quota A.

Dal 1985 ho un rapporto di dipendenza.

Volevo sapere se, in base alla recente legge di bilancio 2017 posso:

- 1) fruire dei due anni (versamenti quota A all'Enpam da calcolare ai fini pensionistici);
- 2) se il riscatto degli anni di laurea può essere altresì conteggiato ai fini pensionistici, tenendo presente che in quel periodo avevo un rapporto di lavoro dipendente.

**R** - Si risponde nell'ordine: 1) in via generale, l'articolo 1, comma 195 della legge 232/16 (legge di bilancio 2017) ha esteso, dal 1 gennaio 2017, l'istituto del cumulo dei contributi, di cui all'articolo 1, commi 239 e seguenti della legge 228/12, anche per i contributi provenienti dalle casse professionali degli enti di previdenza, di cui al Dlgs 509/94 (Enpam, Enpaf, Inpgi, eccetera) e dal Dlgs 103/96 (Enpap, Enpab, Eppi, eccetera). Quindi, poiché da quanto riportato nel quesito, il lettore ha versato all'Enpam, negli anni 1983-84, i contributi della sola quota A, al fine di definire la pratica in esame, si ritiene utile sentire l'Enpam al riguardo.

2) Gli anni del corso legale della laurea, se riscattati, sono conteggiati ai fini di pensione, con esclusione del periodo coincidente con un' eventuale attività lavorativa, coperta da contribuzione obbligatoria. Quindi, nel caso in cui durante il corso legale di studi il lettore abbia avuto un rapporto di lavoro coperto da contribuzione obbligatoria, il periodo di riscatto della laurea deve essere "depurato" da tale periodo.

### **I DATI DEGLI INQUILINI NEL REGISTRO DI ANAGRAFE** da Sole 24 ore - risposta 281

**D** - In un condominio di 15 unità immobiliari, per il proprietario che concede in locazione un appartamento è sufficiente comunicare all'amministratore i dati anagrafici dei conduttori completi di recapiti telefonici e data di inizio contratto/occupazione dell'immobile, oppure occorre fornire il contratto di locazione?

**R** - Nel registro di anagrafe devono essere riportate le generalità dei conduttori, comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio (articolo 1130, n. 6, del Codice civile). Ogni variazione dei dati, continua la stessa norma, deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro 60

giorni. È evidente, quindi, che non occorre inviare all'amministratore la copia di ogni contratto di locazione, ma bisogna solo fornirgli, in forma scritta, i dati da inserire nel registro di anagrafe.

**IL RISCATTO DELLA LAUREA RIMANE ONEROSO** da Sole 24 ore - risposta 313  
a cura di Pietro Gremigni

**D** - Nella legge di bilancio 2017 si parla anche del cumulo (gratuito) dei vari periodi contributivi maturati in gestioni pensionistiche diverse.

Nel verbale fra Governo e sindacati del 28 settembre 2016, al punto n.3, si dice ... «ivi inclusi i periodi di riscatto della laurea».

Mia figlia, di 32 anni, già paga, a rate, il riscatto della laurea e ha iniziato a pagare prima di lavorare nel settore dei trasporti (primo lavoro dopo la laurea).

La domanda è: deve continuare a pagare le rate, oppure rientra nel "cumulo gratuito" di cui sopra e quindi deve smettere di pagare?

**R** - La facoltà di riscatto è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa.

In tale caso, il contributo è versato all'Inps in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. Pertanto, questi contributi riscattati andranno a sommarsi ad altri contributi (obbligatori - figurativi - riscatto, eccetera) accreditati in altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Venendo alle novità proposte dalla recente legge di bilancio 2017, l'inciso riferito ai riscatti, presente nell'accordo sindacale, non è stato riproposto nella legge. In ogni caso, l'accordo sindacale non pareva voler rendere gratuito il riscatto del periodo di laurea.

La legge di bilancio pertanto conferma indirettamente l'onerosità del riscatto della laurea, ma anche la portabilità dei periodi riscattati all'interno dell'anzianità contributiva minima (20 anni per la pensione di vecchiaia, oppure la maggiore anzianità contributiva per la pensione anticipata) richiesta per potere chiedere il cumulo gratuito dei diversi periodi contributivi o ai fini della pensione di vecchiaia o per quella anticipata.

In definitiva, se si intende riscattare quei periodi, è opportuno continuare a versare le rate anche perché l'onere continuerà ad essere dovuto dal 2017.

### **PEC, NOTIFICHE SENZA PIU' ERRORI**

Un fisco più sicuro cogli atti inviati tramite la posta certificata (Pec) che entrerà a regime al 1 luglio 2017, limitato al minimo degli errori, ma per i contribuenti ulteriore onere.

Dunque la solita semplificazione per la P.A. ma complicazioni per contribuenti e professionisti.

A quando la tanta ventilata semplificazione fiscale?

Il contribuente deve pagare le tasse, ma non deve impazzire per assolvere questo suo dovere!

### **PAGAMENTI PER ASSISTITI DECEDUTI, OMISSIONE DI CONTROLLO: CONDANNATO DIRETTORE GENERALE**

da DoctorNews del 24 gennaio 2017 -

avv.Ennio Grassini DirittoSanitario

Il danno erariale è accertato ed è riconducibile a comportamenti gravemente colpevoli, giacché i convenuti hanno omesso di adempiere ai compiti di controllo e vigilanza loro demandati dalla

vigente normativa in materia di aggiornamento degli elenchi degli assistiti [\[continua...\]](#)

**Leggi in**

<http://www.doctor33.it/diritto-sanitario/pagamenti-per-assistiti-deceduti-omissione-di-controllo-condannato-direttore-generale/?xrtid=RSPLPTSAAVAVXXPLTCLTVCC>

## **ECM - ALLO STATO/REGIONI L'ACCORDO DELLE NUOVE ECM**

Il provvedimento che sarà esaminato dai tecnici nei prossimi giorni nasce dalla necessità di dare uniformità alla disciplina del settore e dare una chiara ripartizione delle competenze amministrative tra Stato e Regioni.

Attesi “Manuali” ad hoc stilati dalla Commissione nazionale che completeranno l’operazione di revisione

In allegato il documento dello schema di accordo.

**IN ALLEGATO A PARTE - SCHEMA DI ACCORDO (documento 018)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - FIGLIO A CARICO ANCHE SE NON CONVIVENTE**

**Domanda**

Posso continuare a considerare a carico mia figlia anche se ha cambiato residenza?

**Risponde Gennaro Napolitano**

Le detrazioni d’imposta per figli a carico spettano a prescindere dalla loro età e dalla circostanza che convivano o meno con i genitori (circolare 15/E del 16 marzo 2007, paragrafo 1.4.2). In ogni caso, resta fermo che, per poter essere considerato fiscalmente a carico, il figlio deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Inoltre, il beneficio fiscale compete indipendentemente dal fatto che il figlio sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito e anche nel caso in cui sia sposato, sempre che non sia a carico del coniuge.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA**

**Successioni Online debutta sul sito dell’Agenzia Un unico click per presentare dichiarazione di successione e domanda di vulture catastali**

La dichiarazione di successione può essere presentata direttamente da casa, tramite i servizi telematici delle Entrate. È infatti disponibile sul sito internet dell’Agenzia il software di compilazione SuccessioniOnLine, con il quale i contribuenti in possesso del codice Pin possono compilare e inviare la dichiarazione dal proprio pc. Con il nuovo modello di successione, approvato il 27 dicembre 2016 con un Provvedimento del Direttore, l’Agenzia compie un ulteriore passo verso la semplificazione e la digitalizzazione. La presentazione telematica vale infatti anche come domanda di vulture catastali e non sarà quindi più necessario rivolgersi agli Uffici provinciali-Territorio dell’Agenzia delle Entrate per perfezionare la pratica. Inoltre, il calcolo delle imposte in autoliquidazione è automatico ed è possibile versare il dovuto direttamente con addebito in conto corrente.



**I vantaggi della dichiarazione di successione online** - Sicuro vantaggio di chi sceglie SuccessioniOnline è la possibilità di effettuare le volture catastali in modo automatico, senza gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti nella procedura tradizionale. L'applicativo consente di rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di specifici quadri del modello, evitando di dover allegare ciascun documento. Non solo: il software calcola automaticamente le somme da versare in autoliquidazione, dovute per le formalità ipocatastali, che è possibile pagare con addebito sul conto corrente. Infine, grazie al passaggio al canale telematico, gli uffici territoriali dell'Agenzia potranno visualizzare le dichiarazioni di successione inviate telematicamente da tutti i contribuenti. Diventa perciò possibile richiedere copie conformi presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia. In ogni caso, la dichiarazione di successione presentata sarà disponibile sia nel cassetto fiscale del dichiarante, sia in quello di coeredi e chiamati.

**Come funziona SuccessioniOnline** - L'applicativo, gratuito, è disponibile in modalità stand alone sul sito internet delle Entrate. È sufficiente compilare un file editabile, che costituisce la versione digitale della dichiarazione di successione, allegare i documenti richiesti dal sistema, salvare e presentare il modello tramite i servizi telematici dell'Agenzia, utilizzando le proprie credenziali di accesso, oppure tramite un intermediario abilitato o un ufficio territoriale delle Entrate competente per la lavorazione. Tutti i documenti utili alla dichiarazione dovranno essere allegati al modello in formato PDF/A o TIFF.

**Per tutto il 2017, doppia strada per le successioni** - Fino al 31 dicembre 2017, in alternativa all'utilizzo del modello SuccessioniOnline, è possibile continuare a presentare presso l'ufficio competente dell'Agenzia la dichiarazione di successione utilizzando il vecchio modello in formato cartaceo. Dal 1° gennaio 2018, invece, la via telematica diventerà l'unica percorribile.

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

**Luigi Tenco** nel cinquantesimo della scomparsa  
Data di emissione il 27 gennaio 2017



## **P.A. - LIMITI DI PERMANENZA IN SERVIZIO**

L'età ordinamentale generale è pari a 65 anni ma il rapporto di lavoro prosegue oltre i 65 anni fino a che il lavoratore non abbia raggiunto un diritto a pensione (es. pensione anticipata o di vecchiaia).

I Dirigenti medici e del ruolo sanitario, responsabili di struttura complessa possono, su istanza, rimanere in servizio sino al maturare del 40esimo anno di servizio e comunque non oltre il 70esimo anno di età.

Per i magistrati, Procuratori e Avvocati dello Stato e Professori universitari (I Fascia) il limite ordinamentale è fissato a 70 anni; Professori II Fascia: 68 anni.



## **L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA LA BOZZA DI REDDITI PF 2017 È IN RETE CON TUTTE LE NOVITÀ**

Si tratta dell'anteprima dei tre fascicoli necessari all'adempimento dichiarativo da parte dei contribuenti persone fisiche, con le relative istruzioni, per l'anno d'imposta 2016

**Modello Redditi Persone Fisiche 2017, online le bozze con le istruzioni** Tra le novità l'agevolazione sui premi

**di produttività e il nuovo regime per lavoratori trasferiti in Italia Più tempo per inviare la dichiarazione integrativa a favore**

Disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, bozza e istruzioni della dichiarazione Redditi Pf 2017, da utilizzare per il periodo d'imposta 2016. Tra le varie novità inserite nei modelli di quest'anno rientrano l'agevolazione sui premi di risultato per i dipendenti del settore privato, i crediti derivanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre il termine della dichiarazione successiva e il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro verso gli istituti del sistema nazionale di istruzione (c.d. "School bonus"). Da quest'anno il nome del modello di dichiarazione viene modificato da Unico a Redditi, poiché la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.

**Premi di risultato, il Fisco promuove la produttività** - Entra nel modello di dichiarazione la nuova tassazione agevolata per i dipendenti del settore privato che percepiscono premi di risultato d'importo non superiore a 2.000 euro. Il limite entro cui si può fruire dell'agevolazione sale invece a 2.500 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. In particolare, se i premi di risultato sono percepiti in denaro, si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali pari al 10%. Se i premi sono percepiti sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, invece, non si applica alcuna imposta.

**Porte aperte per chi si trasferisce in Italia** - Altra novità rilevante riguarda i lavoratori che si sono trasferiti nel nostro Paese. Nel loro caso sarà soltanto il 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto sul territorio nazionale a concorrere alla formazione del reddito complessivo da sottoporre a tassazione.

**Spese per canoni di leasing per abitazione principale** - Spazio nella dichiarazione di quest'anno per la detrazione del 19% dell'importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, avevano un reddito non superiore a 55.000 euro. L'importo dei canoni di leasing per cui si può fruire della detrazione non può essere di importo superiore a 8.000 euro se, alla data di stipula del contratto, si hanno meno di 35 anni o di 4.000 euro se alla stessa data si hanno 35 anni o più. L'agevolazione spetta anche se nel 2016 sono stati pagati i prezzi di riscatto: in tal caso il prezzo del riscatto non può essere superiore a 20.000 euro se si aveva meno di 35 anni, a 10.000 euro se si aveva 35 anni o più.

**Dispositivi multimediali per il controllo da remoto** - Rientra tra le detrazioni ammesse nel modello di dichiarazione la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.

**Credito d'imposta c.d. "School bonus"** - Grazie ai nuovi modelli dichiarativi diventa possibile utilizzare il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

**Costi “black list”** - Con l’abrogazione della disciplina di indeducibilità parziale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono stati eliminati i righe per l’indicazione di dette spese e componenti negativi nei quadri di determinazione del reddito d’impresa.

**L’agevolazione “Patent box” va nel quadro RF** - In Redditi 2017, nel quadro di determinazione del reddito d’impresa (quadro RF), è stato inserito un campo per l’indicazione della quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell’accordo, al fine di consentire l’accesso al beneficio “Patent box” fin dal periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza medesima.

**Più tempo per l’invio della dichiarazione integrativa a favore** - L’articolo 5 del Dl n. 193/2016, intervenendo sull’articolo 2, comma 8, del DPR n. 322/1998, ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto questo profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione, ovvero entro i termini stabiliti dall’articolo 43 del DPR n. 600/1973. Per questo motivo, nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio, è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” in quanto, nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa, non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore. L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016 ha stabilito che, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore, è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine è stato inserito nei modelli Redditi il nuovo quadro DI.

**Scompare il prospetto sugli “Errori contabili”** – Proprio a seguito delle modifiche introdotte dal Dl n. 193/2016, sui termini entro cui è possibile presentare la dichiarazione integrativa a favore, inoltre, si ritengono superate le indicazioni contenute nella circolare n. 31/E del 2013 dell’Agenzia, riguardante la correzione degli errori contabili in bilancio. Per questo motivo nel quadro RS dei nuovi modelli dichiarativi “Redditi 2017” è stato eliminato il prospetto “Errori contabili”.

**Per bozza modulistica e istruzioni scarica da**

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modelli+in+bozza>

## **INPS - NUOVI CRITERI PER ACCERTAMENTO DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA**



L’Inps, con la circolare n. 10 del 24 gennaio 2017, fornisce alcuni chiarimenti in merito ai nuovi criteri per l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e del conseguente sistema pensionistico da adottare per la liquidazione delle pensioni della Gestione esclusiva (ex Inpdap).

**Accertamento dell’anzianità contributiva al 31.12.1995 con regole più favorevoli per i lavoratori del pubblico impiego.**

I lavoratori del pubblico impiego che hanno assunto il servizio dopo il 1995 potranno pensionarsi a 63 anni e 7 mesi e 20 anni di contributi ancorchè risultino in possesso di ulteriori periodi contributivi antecedenti al 1995 frutto di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato.

Il riferimento “*primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996*” di cui al comma 11 dell’art. 24 della legge n. 214/2011, quale condizione per accedere al trattamento pensionistico, deve essere riferito, precisa infatti l’Inps, alla (sola) gestione assicurativa in cui si liquida la pensione senza, quindi, considerare eventuali altri periodi contributivi presenti presso altre gestioni di previdenza obbligatoria (come peraltro già evidenziato nella Circolare Inps 58/2016).

Tale apertura consente ai lavoratori in questione di pensionarsi, pertanto, all’età di:

- 1) 66 anni e 7 mesi con un’anzianità contributiva minima di 20 anni e a condizione che l’importo della pensione sia superiore ad 1,5 volte l’assegno sociale;
- 2) 70 anni e 7 mesi e un’anzianità contributiva “effettiva” pari a 5 anni;
- 3) 63 anni e 7 mesi e 20 anni di contribuzione e a condizione che l’importo della pensione sia superiore ad 2,8 volte l’assegno sociale;
- 4) con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall’età anagrafica.

I requisiti suddetti sono naturalmente da adeguare alla speranza di vita per il futuro.



#### **Eccezioni a tale regola**

L’accertamento dell’anzianità contributiva per gli iscritti alle gestioni ex inpdap devono, tuttavia, tener conto delle specificità previste dall’ordinamento per la riunione dei periodi assicurativi previste nel caso in cui l’assicurato abbia svolto attività lavorativa presso diversi datori di lavoro, siano essi amministrazioni dello Stato, autonomie locali, o altri enti pubblici con contribuzione versata o accreditata in uno dei fondi esclusivi. In tal caso gli articoli 112, 113 e 151 del Dpr 1092/1973 consentono la riunione gratuita di tali servizi al fine del conseguimento di un unico trattamento pensionistico.

Pertanto, nel caso in cui per effetto di tale riunificazione, risulti una contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, l’assicurato sarà destinatario di un sistema retributivo/misto e dunque potrà conseguire la pensione solo con le regole del sistema retributivo: 66 anni e 7 mesi e 20 di contributi o con 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi di contributi le donne) a prescindere dall’età anagrafica.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.10 del 24.01.2017 (documento 019)**

**MEDICI OSPEDALIERI e MEDICI UNIVERSITARI** da DoctorNews - Anno XV  
n. 16 del 26 gennaio 2017

Secondo la normativa contenuta negli artt.102 del D.P.R. n. 382 del 1980 e 15 nonies, comma 2 del D.Lgs. n. 502 del 1992, l’equiparazione tra il personale medico universitario e i medici del Servizio Sanitario Nazionale opera solo a livello di trattamento economico, in ragione dell’equivalenza delle prestazioni di assistenza medica, non anche ai fini previdenziali.

### **INCARICHI RETRIBUITI A DIPENDENTI PUBBLICI**

Con la sentenza 25752/2016 la Cassazione cancella le sanzioni applicate ai soggetti che, avendo conferito un incarico professionale a un dipendente pubblico, non hanno comunicato i compensi erogati.



**Attenzione** però agli interessati ad inoltrare la richiesta di autorizzazione alla amministrazione di appartenenza.

**Decreto Legislativo 165/2001 - Art. 53: incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi**

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina <sup>(1)</sup>.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni <sup>(2)</sup>.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 <sup>(3)</sup>.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente <sup>(4)</sup>.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, non tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: <sup>(14)</sup>.

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica <sup>(5)</sup>.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti <sup>(6)</sup>.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti <sup>(7)</sup>.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi



sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze <sup>(6)</sup>.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici <sup>(8)</sup>.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi <sup>(9)</sup>.

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11 <sup>(10)</sup>.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza <sup>(11)</sup>.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. <sup>(15)</sup>

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi <sup>(12)</sup>.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato <sup>(13)</sup>.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti <sup>(14)</sup>.

-----  
(1) Comma corretto da Comunicato 16 ottobre 2001, pubblicato nella G.U. 16 ottobre 2001, n. 241 e, successivamente, così modificato dall'art. 3, co. 8, lett. b), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(2) Comma inserito dall'art. 52, co. 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(3) Comma inserito dall'art. 1, co. 42, lett. a), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, co. 42, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 e, successivamente, così modificata dall'art. 2, comma 13-quinquies, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

(6) Comma così modificato dall'art. 1, co. 42, lett. c), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(7) Comma inserito dall'art. 1, co. 42, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(8) Comma così sostituito dall'art. 1, co. 42, lett. e), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(9) Comma così modificato dall'art. 1, co. 42, lett. f), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(10) Comma così modificato dall'art. 1, co. 42, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(11) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 42, lett. l), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(11) Comma così modificato dall'art. 34, co. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, dall'art. 61, co. 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dall'art. 1, co. 42, lett. h) ed i), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(12) Comma modificato dall'art. 34, co. 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

(13) Comma aggiunto dall'art. 47, co. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, così sostituito dall'art. 52, co. 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(14) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 13-quinquies, lett. a), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 29 aprile - 5 giugno 2015, n. 98 (Gazz. Uff. 10 giugno 2015, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9».

## **L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA**

### **Dichiarazione precompilata**

#### **Anche quest'anno è possibile inviare i dati sanitari fino al 9 febbraio**

#### **Confermato il calendario per l'invio del 730**

Come per il 2016 anche quest'anno c'è tempo fino al 9 febbraio 2017 per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2016 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate. In attesa della formalizzazione della proroga, si anticipa agli operatori la possibilità di avere 9 giorni in più per l'invio rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio. Questa proroga non impatterà minimamente con il calendario della campagna dichiarativa 2017.

**Estesa la scadenza per l'invio dei dati** - I soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie, la cui platea è aumentata in quanto include, rispetto allo scorso anno, le strutture autorizzate e non accreditate, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, le parafarmacie, i tecnici di radiologia medica e gli ottici, avranno più tempo per inviare i dati relativi alle citate spese del 2016. L'estensione del termine, dal 31 gennaio al 9 febbraio, va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute

all'invio dei dati per il primo anno e all'esigenza di fornire ai contribuenti un 730 precompilato con un maggior numero di spese mediche. La proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2016, da parte di tutti i soggetti tenuti a questo obbligo. La proroga riguarda ovviamente anche i veterinari, che da quest'anno sono tenuti all'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese veterinarie.

**Proroga dei termini anche per l'opposizione all'utilizzo dei dati** – In osservanza del sistema di tutela della privacy approvato, è posticipato al 9 marzo 2017 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2016 ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato. Coloro che vorranno esercitare la facoltà di opposizione potranno quindi trasmettere il modello direttamente all'Agenzia fino al 31 gennaio 2017 oppure accedere dal 10 febbraio al 9 marzo 2017 direttamente all'area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria ([www.sistemats.it](http://www.sistemats.it)) tramite la tessera sanitaria oppure le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia.

### **ENPAM - CONVENZIONATI ESTERNI: IL2% DALLE SOCIETA'**

Il contributo integrativo del 2% al Fondo Specialisti Convenzionati Esterni dell'ENPAM che svolgono attività in regime di accreditamento col Servizio Sanitario Nazionale va commisurato al fatturato annuo (e non ai compensi) relativo alle prestazioni specialistiche effettuate da medici e odontoiatri ed è destinato a remunerare le prestazioni effettuate.

A ciascun medico o odontoiatra spetta la quota parte della contribuzione di spettanza individuale e specifica e le società professionali mediche e odontoiatriche debbono specificare i nominativi dei professionisti che hanno partecipato all'attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale, onde evitare che l'attività del sanitario in regime di libera professione venga sottratta alla contribuzione previdenziale..

#### **Legge 243/2004 - articolo 1 comma 39**

Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.

*Corte di Cassazione sezione Lavoro civile - sentenza n. 2005 del 10.11.2016 pubbl. 26.01.2017*

**Vedi**

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=20170126/snciv@sL0@a2017@n02005@tS.clean.pdf>